



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

CONTRATTO DI FORNITURA INFISSI

Con la presente scrittura, da valere fra le Parti ad ogni effetto di legge,

tra l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, con sede in Frosinone, via Fosse Ardeatine n. 101, Ente Pubblico Non Economico, Codice Fiscale n. 80000950602, rappresentato dal Presidente pro tempore, Dr. Fabrizio Cristofari, di seguito, per brevità, denominata "COMMITTENTE" e la Ditta D&T SERRAMENTI, di Davide Gesuale, di seguito, per brevità, denominata "FORNITORE", con sede in Ceprano (FR), via Sfratti, n. 63, iscritta al REA-CCIAA di Frosinone, al n. FR - 151712, C.F. GSLDVD79P22D810J e partita IVA IT02430340600, in persona di Davide Gesuale.

Premesso che

il COMMITTENTE è interessato alla fornitura e posa in opera di n. 18 finestre e n. 18 serrande, presso la sede, ubicata in via Fosse Ardeatine 101, in Frosinone;

il FORNITORE dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto.

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse e gli allegati espressamente richiamati nelle clausole che seguono formano parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la fornitura di infissi e serramenti in PVC, con posa in opera di N. 20 finestre in colore bianco 01 (rifiniture tipo legno) con maniglia in cromo con blocco a chiave e relative serrande, in colore noce 01, oltre a relative guide zincate, (di seguito, nel suo



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

insieme, definiti “Fornitura”), presso la sede dell’Ordine dei Medici di Frosinone (di seguito definito “Cantiere”).

Serramenti SAINT GOBAIN; DOTATI DI VETRO SELETTIVO NEUTRO, COME VERRA’ SPECIFICATO NELL’ORDINE. COLORI PROFILO LEGNO BIANCO, SENZA PELLICOLA. PER OGNI ALTRA CARATTERISTICA E SPECIFICA FAR RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO ESECUTIVO.

2.2 La Fornitura dovrà essere eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche di cui ai seguenti allegati:

Allegato A: preventivo sottoscritto dal Committente e dal Fornitore, oggetto della delibera di acquisto;

Allegato B: Programma esecutivo/Ordine della Fornitura redatto dal FORNITORE;

Articolo 3

CORRISPETTIVO

3.1 Il corrispettivo della Fornitura, stimato dalle Parti al momento della stipula del presente Contratto, è pari ad euro 31.500,00 + IVA (MISTA) = 37.674,00.

3.2 Il corrispettivo finale sarà determinato sulla base di quanto effettivamente fornito, con applicazione dei relativi prezzi unitari di cui all’Allegato A e Allegato B; tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.

3.2 I prezzi unitari di cui all’articolo 4.3 verranno mantenuti fissi ed invariabili FINO A TUTTO IL 2019.

Articolo 4

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

4.1 Il corrispettivo della fornitura, oggetto del presente contratto, avverrà con le seguenti modalità:
ACCONTO 20% + IVA, AL MOMENTO DELL’ORDINE;

IL RESTANTE:

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

- 20% + IVA, ALLA CONSEGNA DELLA PRIMA PARTE DEGLI INFISSI, NON INTERESSATI DALL’OPERA DI RIFACIMENTO DEI TERRAZZINI;



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

- 20% + IVA, ALLA FINE DEL MONTAGGIO DELLA PRIMA PARTE DEGLI INFISSI, COMPLETI DI RELATIVE SERRANDE, NON INTERESSATI DALL'OPERA DI RIFACIMENTO/SMONTAGGIO DEI TERRAZZINI E RELATIVI SERRAMENTI, CON sottoscrizione del verbale RELATIVO ALLA PRIMA FASE DI FORNITURA E MESSA IN OPERA, secondo i criteri individuati nell'articolo 11.2.

2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

- 20% + IVA, ALLA CONSEGNA DELLA SECONDA PARTE DEGLI INFISSI, ORDINATI, NELLE LORO ESATTE MISURE, SOLO A LAVORI DI RIMOZIONE DEI TERRAZZINI COMPLETATI;

- 20% + IVA, ALLA FINE DEL MONTAGGIO DELLA SECONDA PARTE DEGLI INFISSI, COMPLETI DI RELATIVE SERRANDE, CON SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA SECONDA FASE DI FORNITURA E MESSA IN OPERA, DI CUI ALL'ARTICOLO 11.2.

4.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui all'articolo 4.1, sulle somme dovute e non pagate, decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231/2002 (pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 7 punti percentuali).

4.3 Il pagamento sarà eseguito dall'acquirente tramite bonifico bancario, dietro presentazione di fatture elettroniche emesse dal fornitore.

Articolo 5

TRASPORTO, CONSEGNA E MONTAGGIO

5.1 Il trasporto, la consegna ed il montaggio degli infissi e di quant'altro oggetto della Fornitura sono compresi nel corrispettivo pattuito all'articolo 3 del presente Contratto, così come il costo degli imballi.

5.2 Le consegne degli infissi e di quant'altro, oggetto della Fornitura, avverranno f.co arrivo presso il Cantiere o altro luogo indicato dal COMMITTENTE, ivi compreso il luogo indicato dal COMMITTENTE in caso di stoccaggio temporaneo, e le parti concordano che, da quel momento, il COMMITTENTE ne acquisisce la proprietà e da tale momento decorrerà la garanzia convenzionale del FORNITORE in relazione agli infissi ed a quant'altro oggetto della Fornitura, le cui condizioni sono riportate nell'allegato A dell'Ordine-Programma esecutivo (All.B), sottoscritto.



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

Qualora il COMMITTENTE, per qualsiasi motivo, richieda espressamente lo stoccaggio temporaneo di quanto oggetto della Fornitura presso luogo diverso dal Cantiere, indicato dal COMMITTENTE medesimo, i relativi oneri di trasporto dalla sede del FORNITORE a tale luogo di stoccaggio e da quest'ultimo al Cantiere, compresi tutti i rischi relativi, graveranno sul COMMITTENTE; così come graveranno sul COMMITTENTE tutti gli oneri ed i rischi connessi alla permanenza di quanto oggetto della fornitura presso il luogo di stoccaggio temporaneo.

5.3 Il FORNITORE avrà la totale responsabilità del trasporto di quanto oggetto della Fornitura e si impegna a:

utilizzare automezzi adeguati e conformi alle normative vigenti in materia ed, in particolare, a quanto previsto dal Codice della Strada;

consegnare quanto oggetto della Fornitura in imballi idonei, che ne garantiscano la completa integrità durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in Cantiere.

5.4 In relazione a quanto previsto all'articolo 5.3, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.2 nel caso di stoccaggio temporaneo presso luogo diverso dal Cantiere, il FORNITORE s'impegna a manlevare il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità riguardante il trasporto di quanto oggetto della Fornitura, con precisazione che eventuali contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada commesse dal personale del FORNITORE saranno a carico di quest'ultimo.

5.5 Il COMMITTENTE si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, non imputabili al FORNITORE, furti o quant'altro in relazione a quanto oggetto della Fornitura che dovessero verificarsi successivamente alla consegna presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE, ivi compreso il luogo di stoccaggio di cui all'articolo 5.2. Di conseguenza, eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti alla necessità di sostituire quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere addebitati al FORNITORE, né il COMMITTENTE avrà facoltà di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 4.1.

Articolo 6

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

6.1 Devono intendersi a carico del FORNITORE gli oneri - di cui si è già tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della Fornitura - relativi:



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

- (a) alla mano d'opera - sia specializzata che di manovalanza - necessaria per le operazioni di carico, scarico, movimentazione, distribuzione al piano di lavoro e montaggio di quanto oggetto della Fornitura;
- (b) al vitto, alloggio e trasferta per le maestranze, proprie e di eventuali subappaltatori, operanti in Cantiere;
- (c) alla redazione del piano di sicurezza (POS, come previsto dal D. Lgs 81/2008);
- (d) alla redazione del Programma esecutivo della Fornitura inserito nell'Ordine, impegnandosi ad eseguire quelle modifiche che il committente potrà richiedere entro il termine di 4 settimane, a condizione che dette modifiche siano tecnicamente realizzabili e che l'eventuale variazione del corrispettivo, rispetto a quello previsto nell'Offerta economica, venga preventivamente concordata tra le parti;

6.2 Il FORNITORE si impegna altresì ad

- e) eseguire quanto oggetto della Fornitura a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutti i documenti allegati;
- f) osservare e fare osservare al proprio personale in Cantiere:
 - la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro,
 - il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutti i regolamenti e le disposizioni di cantiere impartite per iscritto dal COMMITTENTE;
- g) assicurare il libero accesso al Cantiere ed il passaggio alle maestranze di qualunque altro fornitore al quale siano stati affidati lavori non compresi nell'oggetto della Fornitura, nonché alle persone che svolgono attività per conto diretto del COMMITTENTE, purché non costituiscano intralcio all'esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
- h) consegnare tutta la documentazione inerente la Fornitura, i disegni, se effettivamente predisposti, in relazione all'oggetto della Fornitura stessa, nonché due copie del Progetto definitivo della Fornitura, comprensivo delle eventuali varianti;
- i) eseguire la pulizia sommaria del Cantiere a fine lavori (da riportare sul verbale di consegna di cui all'articolo 11.2). Qualora tale pulizia - su richiesta del COMMITTENTE - venga eseguita giornalmente, il COMMITTENTE si impegna a sostenerne il relativo costo.

6.3 Il Fornitore si obbliga, altresì, ad avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e ad adempiere, nei confronti di tale personale dipendente, a tutti gli obblighi imposti dalla legge o da



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

contratti individuali o collettivi di lavoro, con espresso esonero del COMMITTENTE da qualsiasi onere o responsabilità al riguardo;

come pure ad assumersi la piena responsabilità in caso di lesioni, malattia o morte di suoi dipendenti, o dipendenti di suoi subappaltatori, qualunque sia l'evento che li abbia provocati, avvenuto durante l'esecuzione della Fornitura o durante eventuali trasferimenti a bordo di automezzi del fornitore, da o per il Cantiere.

Articolo 7

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:

- la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE;
- la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere, libere da impedimenti e intralci per l'esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
- l'adeguata protezione di pavimentazioni e mobili;
- il controllo di quanto oggetto della Fornitura al momento della consegna in Cantiere e della firma delle relative bolle;
- l'adeguata conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE ai sensi dell'articolo 5.2. In caso di furto o quant'altro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.5;
- la disponibilità all'effettuazione di un sopralluogo preliminare dell'area di Cantiere da parte del FORNITORE. Qualora il COMMITTENTE non consentisse tale sopralluogo, il COMMITTENTE è tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneità per lo svolgimento dei lavori oggetto della Fornitura, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficoltà operative (di qualunque tipo) riscontrate dal FORNITORE;
- emettere le bolle di reso in relazione ad arredi o quant'altro oggetto della Fornitura che – di comune accordo con il FORNITORE - vengano sostituiti in presenza di difetti evidenti, fermo restando che la mancata predisposizione di tali bolle non consentirà al FORNITORE di ritirare la merce.



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

Articolo 8

RESPONSABILI DELLA FORNITURA

8.1 Ciascuna delle parti nominerà, entro 10 (dieci) giorni dalla data apposta in calce al presente Contratto, un proprio Responsabile della Fornitura, di adeguata esperienza, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all'altra parte.

8.2 Qualora una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile della Fornitura, dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

8.3 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere indirizzata esclusivamente ai rispettivi Responsabili della Fornitura nominati dalle parti.

8.4 I Responsabili della Fornitura – entro 7 (sette) giorni dalla fine dei lavori di montaggio di quanto oggetto della Fornitura – si riuniranno per effettuare la verifica della Fornitura di cui all'articolo 11.1.

Articolo 9

TERMINI DI CONSEGNA

9.1 La Fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto del Programma esecutivo della stessa e dovrà essere completata entro i termini ivi indicati. Tali termini potranno essere modificati solo a fronte di autorizzazione scritta del Responsabile della Fornitura del COMMITTENTE, conseguente a richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile del FORNITORE.

Articolo 10

PROGRAMMA DEI LAVORI

10.1 Nel caso in cui il COMMITTENTE intenda modificare il Programma lavori generale, il FORNITORE avrà facoltà di accettare o meno le richieste di modifica in base ai seguenti criteri: il FORNITORE accetterà le richieste di modifica del COMMITTENTE fino alla data del cosiddetto "inserimento" dell'ordine, cioè fino al giorno in cui il FORNITORE ordina i materiali e inizia la produzione di quanto oggetto della Fornitura. Resta inteso che i termini di consegna, di cui all'articolo 9 del presente Contratto, verranno prorogati nella misura necessaria per consentire al FORNITORE di dar corso alle modifiche richieste e resta altresì inteso che il COMMITTENTE si farà carico delle



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

eventuali variazioni del corrispettivo, di cui all'articolo 3 del presente Contratto, derivanti dalle modifiche richieste.

Successivamente alla data di "inserimento" dell'ordine da parte del FORNITORE, quest'ultimo si riserva di rifiutare le richieste di modifiche, fermo restando che - qualora ritenesse di accettarle ugualmente - il FORNITORE avrà titolo, come nel caso sub (a), alla proroga dei termini di consegna, di cui all'articolo 9 del presente Contratto, per consentire al FORNITORE stesso di dar corso alle modifiche richieste, nonché alle eventuali variazioni del corrispettivo, di cui all'articolo 3 del presente Contratto, derivanti dalle modifiche richieste.

10.2 Qualora, per effetto delle modifiche richieste dal COMMITTENTE in base all'articolo 10.1 del presente Contratto, o per il ritardo del COMMITTENTE ad accettare la consegna da parte del FORNITORE, quest'ultimo si trovi nella condizione di dover stoccare nei propri magazzini i beni oggetto della Fornitura, il FORNITORE non addebiterà al COMMITTENTE alcun costo di stoccaggio per tutto il 2019. Dal 2020 in poi, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE un costo di stoccaggio mensile di € 100,00 (CENTOCINQUANTAEURO).

Articolo 11

VERIFICA DELLA FORNITURA

11.1 I Responsabili della Fornitura, nominati delle parti, dovranno verificare congiuntamente, in entrambe le fasi di messa in opera degli infissi, che la stessa sia stata eseguita conformemente a quanto previsto nel presente Contratto e negli allegati e, in particolare, nel Piano esecutivo della Fornitura o ordine sottoscritto.

11.2 Al termine delle operazioni di verifica di cui all'articolo 11.1, verrà redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto - entro 7 (sette) giorni - da entrambi i Responsabili della Fornitura.

11.3 In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 11.1, questa dovrà essere ripetuta una seconda volta entro i successivi 30 (trenta) giorni, a seguito di comunicazione scritta al COMMITTENTE da parte del FORNITORE.

11.4 In caso di esito negativo anche della seconda verifica di cui all'articolo 11.3, il COMMITTENTE



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

avrà facoltà di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 13.1 del presente Contratto ("Risoluzione").

Articolo 12

FORZA MAGGIORE – RECESSO

12.1 Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.

Per "Forza Maggiore" si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo del FORNITORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, epidemie ed altre circostanze che esulino dal controllo del FORNITORE.

12.2 Qualora la sospensione si protragga più di 90 (novanta) giorni, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte con raccomandata a/r, fermo restando l'obbligo del COMMITTENTE di pagare al FORNITORE esclusivamente il corrispettivo per la parte di Fornitura eseguita sino alla data del recesso.

Articolo 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 Ciascuna delle parti avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

liquidazione, fallimento o assoggettamento di una delle parti a qualsiasi altra procedura concorsuale; inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 6.3, 7; esito negativo della seconda verifica di cui all'articolo 11.4.

13.2 In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 13.1, il COMMITTENTE provvederà al pagamento della Fornitura eseguita sino alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

essere superiore al corrispettivo della Fornitura di cui all'articolo 3.1 del presente Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le parti relativamente al suo oggetto.

14.2 Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle parti.

14.3 Nessun termine o clausola del presente Contratto dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.

14.4 Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o joint venture tra le parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell'altra.

14.5 Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

Articolo 15

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, che non possa essere risolta in via amichevole entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, il Foro di Frosinone, Giudice Civile, avrà competenza esclusiva.

Frosinone, 16/05/2019

Il FORNITORE

per la D&T Serramenti

Sig. Davide Gesuale

Il COMMITTENTE

Pres. Dell'OMCeO di Frosinone

Dr. Fabrizio Cristofari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano espressamente di accettare le seguenti clausole: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.3, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 15.

Il FORNITORE

Il COMMITTENTE